ipct
Istituto di previdenza del Cantone Ticino

Via C. Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona
Tel. 091 814 40 61, info@ipct.ch
www.ipct.ch

COMUNICATO per il sito internet IPCT

Bellinzona, 18 dicembre 2025

Prestazione compensativa per le donne toccate dal disallineamento della durata del supplemento sostitutivo AVS dell'IPCT rispetto alla nuova età di riferimento AVS

Come noto, ed ampiamente riportato anche dalla stampa negli ultimi mesi, un gruppo di assicurate all'IPCT ha subito un disallineamento temporale tra il momento del raggiungimento dell'età di riferimento AVS (momento dell'inizio della rendita ordinaria AVS) e il momento della fine dell'erogazione del supplemento sostitutivo AVS (rendita ponte temporanea prevista dall'IPCT). Questo disallineamento è stato causato dall'aumento dell'età di riferimento AVS per le donne approvata dal popolo svizzero nell'autunno del 2022. Concretamente sono toccate:

- le nostre assicurate al beneficio di una pensione secondo il piano in primato dei contributi nate tra il 1961 ed il 1965 che hanno scelto il pensionamento anticipato prima del 31.12.2023;
- le nostre assicurate al beneficio delle garanzie di pensione secondo la norma transitoria ex art. 24 della Legge sull'IPCT (Lipct) nate nel 1961 e 1962 che hanno già optato o opteranno per un pensionamento anticipato entro il 2027.

Per tutte le altre assicurate il tema non si pone perché questo disallineamento ha potuto essere corretto prima del loro effettivo pensionamento.

Il Consiglio d'amministrazione dell'IPCT, con l'accordo preventivo del Consiglio di Stato (principale datore di lavoro delle persone assicurate all'IPCT) ha deciso di introdurre una prestazione compensativa per evitare alle assicurate toccate di subire un vuoto temporaneo del proprio reddito da pensionate, causato dall'interruzione precoce del versamento del supplemento sostitutivo AVS. Tale misura viene estesa a tutti i datori di lavoro il cui personale è assicurato presso l'IPCT.

Senza la prestazione compensativa, il periodo di interruzione del supplemento sostitutivo AVS per le donne toccate avrebbe avuto una durata di:

- 3 mesi per le nate nel 1961 (età di riferimento AVS 64 anni e 3 mesi);
- 6 mesi per le nate nel 1962 (età di riferimento AVS 64 anni e 6 mesi);
- 9 mesi per le nate nel 1963 (età di riferimento AVS 64 anni e 9 mesi);
- 12 mesi per le nate nel 1964 e 1965 (età di riferimento AVS 65 anni).

La prestazione compensativa a favore di ogni assicurata ammonterà alla parte di finanziamento del datore di lavoro risultante dall'abituale chiave di riparto prevista dal Regolamento di previdenza (a cui, per le beneficiarie delle garanzie secondo l'art. 24 Lipct, andrà aggiunta anche la parte di finanziamento a carico dell'IPCT), rapportata all'ammontare mensile del supplemento sostitutivo AVS effettivamente percepito fino a 64 anni. Tale importo mensile verrà poi moltiplicato per il numero di mesi mancanti (3, 6, 9, 12 a seconda dell'anno di nascita).
Si è invece rinunciato a considerare in questa prestazione compensativa la quota parte a carico delle assicurate, perché ciò avrebbe comportato un ricalcolo al ribasso delle loro pensioni di base già in corso.
Dunque, di regola, l'ammontare mensile della prestazione compensativa non sarà uguale all'importo mensile del supplemento sostitutivo AVS ordinario che finisce a 64 anni, bensì risulterà inferiore, visto che non conterrà la parte equivalente al finanziamento a carico dell'assicurata stessa.

Ricordiamo a questo proposito che il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS contiene un meccanismo di solidarietà: minore è lo stipendio al momento del prepensionamento (rapportato ad un grado d'occupazione del 100%) e minore è la quota di finanziamento di questa prestazione a carico dell'assicurata (e di conseguenza è maggiore la quota a carico del datore di lavoro), e viceversa. Di conseguenza, la differenza tra l'importo del supplemento sostitutivo AVS versato fino a 64 anni e l'importo di questa prestazione compensativa versata dopo i 64 anni sarà più piccola per le assicurate il cui stipendio prima del pensionamento era più basso, e sarà maggiore per le pensionate il cui salario era più elevato.

Una disposizione transitoria, inserita nel Regolamento di previdenza con decisione del novembre 2025 ed effetto dal 01.01.2026, regola formalmente questa prestazione compensativa, e le modalità di finanziamento aggiuntivo a carico dei datori di lavoro presso i quali le persone toccate lavoravano al momento del prepensionamento.

I tempi tecnici di approvazione formale e di implementazione richiederanno del tempo. Di conseguenza le donne nate nel 1961 e nei primi mesi del 1962 riceveranno l'importo di compensazione aggiuntivo solo a posteriori (dopo avere concretamente superato l'età di 64 anni e 3 mesi/6 mesi), in forma di pagamento unico di tutte le mensilità di diritto. Secondo programma, tale versamento dovrebbe avere luogo entro la fine del primo semestre del 2026.
Invece le donne nate nella seconda parte del 1962 e negli anni successivi riceveranno l'importo mensilmente, a partire dalla fine del mese del compimento dei 64 anni e fino alla loro effettiva nuova età di riferimento AVS.

Ciascuna assicurata beneficiaria di questa prestazione riceverà un conteggio relativo alla prestazione di diritto, mentre i datori di lavoro riceveranno il conteggio relativo al supplemento fatturato a loro carico.

L'Ufficio previdenza dell'IPCT è a disposizione in caso di domande, ma consigliamo alle assicurate interessate di attendere la ricezione del conteggio individuale delle prestazioni prima di eventualmente prendere contatto sul tema con il nostro ufficio, in quanto tale conteggio conterrà tutte le informazioni utili.

Contatto per eventuali domande: previdenza@ipct.ch, 091 814 40 61.